

**CIRCOLARE N. 12/2011**

Gent.mi Clienti  
Loro sedi

***Informativa fiscale***

**1) Comunicazione dati noleggi e affitti**

Al fine di potenziare gli accertamenti sintetici e da "redditometro", l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'obbligo, già previsto per le società di leasing, di **comunicazione telematica dei dati relativi a contratti di locazione finanziaria e operativa, noleggio e locazione di beni mobili e immobili anche alle società di capitali commerciali (non finanziarie), che svolgono attività di mera locazione o di noleggio.**

Quindi entro il prossimo 31 dicembre, salvo diversa normativa, dovranno essere trasmessi i dati relativi ai contratti in essere nel biennio 2009/2010 con persone fisiche e società relativamente a: autovetture, imbarcazioni, aeromobili, immobili, autoveicoli, beni strumentali diversi e altri beni.

Per le annualità successive la comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 giugno, quindi la scadenza per i contratti in essere nel 2011 sarà il 30 giugno 2012.

**2) Perdite fiscali società di capitali**

L'art. 23 comma 9 D.L. 98/2001 convertito dalla L. 111/2011 ha riformato i criteri di utilizzo delle perdite fiscali da parte dei soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali).

A partire dal 2011 è stato eliminato il limite temporale quinquennale per il riporto delle perdite fiscali, ma le perdite possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile. Tale limite quantitativo non trova applicazione per le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, la cui disciplina rimane, quindi, immutata.

Dovrà essere chiarito dall'Amministrazione finanziaria se le perdite realizzate prima del 2011 manterranno il trattamento fiscale precedente e, quindi, riportabilità per 5 esercizi senza limiti quantitativi.

**3) Imposta di bollo dovuta per nota spese Amministratori**

Le note spese presentate dai dipendenti in trasferta, che contengono rimborsi di spese giustificate da ricevute fiscali senza Iva esposta, sono sempre esenti dall'imposta di bollo di Euro 1,81 (ex art. 26 della tabella, allegato B, di cui al D.P.R. 642/1972).

Tale esenzione non può essere estesa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ad es. gli Amministratori) per i quali vige, quindi, l'obbligo di applicare la marca da bollo di Euro 1,81 alle note spese che contengono costi giustificati da ricevute fiscali senza Iva esposta (o ad es. i rimborsi chilometrici) di importo complessivo superiore a Euro 77,47.

A disposizione per qualsiasi chiarimento, mi è gradita l'occasione per porgerVi i miei più cordiali saluti.

Bergamo, 19 ottobre 2011

*Dott. Umberto Giupponi*